



Provincia di Modena

SERVIZIO VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI INTEGRATI

Dirigente PEDRAZZI ALBERTO

Determinazione n° 318 / 08/08/2011

OGGETTO :

D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006.

DITTA D.ENERGIA SRL (ex Martinelli Leopoldo srl) (Imp v.le Gramsci 247) – MIRANDOLA (MO).
AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
MODIFICA RAGIONE SOCIALE.

Premesso:

- che la PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 268, punto 1, lettera o), attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;
- che l'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;
- che spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;
- che la Regione Emilia Romagna con L.R. 1.6.2006, n. 5, ha delegato alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuitele dal D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che in data 17.8.2010, la Ditta MARTINELLI LEOPOLDO SRL con sede legale nel comune di Mirandola (MO), V.le Gramsci n. 247, ha presentato istanza per l'avvio della procedura unica di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003 che porta in allegato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, concernente un nuovo impianto per l'attività di produzione combinata di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili (con centrale alimentata con olio vegetale tracciabile), da ubicarsi nel comune di Mirandola, in V.le Gramsci n. 247, provincia di Modena, a seguito della quale è stata rilasciata autorizzazione alle emissioni in atmosfera con Determinazione n. 118, prot. n. 27502 del 23.3.2011;

Esaminato il progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, dal quale risulta la realizzazione di n. 2 punti di emissione derivanti da 2 motori di potenza termica di 1,248 MWt cadauno, nonché un consumo di materie prime:

- olio vegetale da spremitura a freddo: 3.140 t/anno;

Vista la nota pervenuta alla Provincia in data 19.4.2011 con la quale si chiede modifica della vigente

autorizzazione unica annullando la prescrizione che impone la provenienza del 70% delle biomasse utilizzate, entro un raggio di 70 km dall'impianto;

Vista la lettera pervenuta alla Provincia in data 24.5.2011, con la quale si chiede di volturare la sopra citata autorizzazione a favore di D.ENERGIA SRL, con sede legale in comune di Mirandola, p.zza Costituente n. 33, e sede produttiva in comune di Mirandola, v.le Gramsci n. 247;

Visto l'esito dei lavori della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 e segg. della L.R. 241/1990 tenutasi il 1 giugno 2011, nell'ambito della Procedura unica di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 387/2003;

Vista, inoltre, la documentazione tecnica relativa alle caratteristiche progettuali degli impianti di abbattimento che si intendono installare a presidio degli impianti, trasmessa con nota del 25.7.2011, al fine del rispetto dei valori limite di cui alla DGR Emilia Romagna 335/20011;

Vista l'istruttoria tecnica del competente Ufficio Gestione Emissioni in Atmosfera della Provincia di Modena redatta in data 3.8.2011;

Giudicate le modifiche da apportare agli impianti non sostanziali, ma ritenuto, tuttavia, necessario procedere alla modifica e alla voltura della vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Si informa che il responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Pedrazzi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare e aggiornare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti, alla Ditta D.ENERGIA SRL con impianti ubicati in comune di Mirandola, v.le Gramsci 247.

Sulla base di quanto sopra, le emissioni in atmosfera autorizzate risultano essere le seguenti, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate:

PUNTO DI EMISSIONE N. 01 MOTORE CUMMINS VTA 28-G5 Potenza Termica 1,248 MWt		
portata massima	2880	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12,5	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto e Ammoniaca (espresi come NO2)	250	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espresi come SO2)	500	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	CATALIZZATORE OSSIDATIVO + CATALIZZATORE RIDUCENTE	

PUNTO DI EMISSIONE N. 02 MOTORE CUMMINS VTA 28-G5 Potenza Termica 1,248 MWt

portata massima	2880	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12,5	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto e Ammoniaca (espresse come NO ₂)	250	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espresse come SO ₂)	500	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	CATALIZZATORE OSSIDATIVO + CATALIZZATORE RIDUCENTE	

(*) Limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Prescrizioni:

- Alla data di messa in esercizio gli scarichi dei motori devono essere dotati di idonei sistemi di abbattimento del Monossido di Carbonio e degli Ossidi di Azoto.

Nel più breve tempo possibile e comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di realizzazione degli impianti deve essere presentato progetto definitivo delle due sezioni di abbattimento (Catalizzatore ossidativo e Sistema SCR), con dati costruttivi e disegni quotati, da cui si deducano le sezioni di ingresso alle camere catalitiche, volume del catalizzatore, ecc..

1) Dovranno inoltre essere osservate le seguenti norme di identificazione del combustibile:

1. Norme per l'identificazione degli olii vegetali combustibili.

1.1. La denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 della Sezione 4 dell'Allegato X, alla Parte quinta del DLgs 152/2006 devono figurare:

- a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;
- b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.

Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg è ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.

1.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.

1.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.

2) Ad eccezione delle fasi di avviamento dei motori nelle quali può essere usato gasolio, deve essere impiegato solo olio vegetale conforme ai requisiti stabiliti nella Sez. 4 della Parte II dell'Allegato X, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

FERMATE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO:

◆ Ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere annotata nell'apposita

Sezione del “Registro degli autocontrolli” in dotazione all’azienda.

Qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, (qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegati, dell’esercizio degli impianti industriali, fino alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento.

◆ Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva;

◆ In caso di fermate per guasto, il gestore dell’impianto deve provvedere ad attuare una delle seguenti azioni:

- Avviare immediatamente un impianto di abbattimento di riserva;
- Adeguare immediatamente le condizioni di funzionamento dell’impianto industriale in modo da consentire il rispetto dei limiti di emissione, verificato attraverso controllo analitico da conservare in allegato al “Registro degli autocontrolli”;
- Fermare immediatamente l’impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all’abbattitore.

-
1. Per le suddette emissioni, il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, a mezzo lettera raccomandata o PEC a Provincia, Comune ed Arpa-Modena, la data di messa in esercizio degli impianti;
 2. Tali impianti devono essere messi a regime, entro un periodo massimo di 45 giorni dalla data di messa in esercizio;
 3. Entro 15 giorni dalla data di messa a regime, il gestore deve trasmettere, a mezzo lettera raccomandata o PEC a Provincia, Comune ed Arpa-Modena, i risultati delle analisi effettuate nelle condizione di esercizio più gravose:

- relativamente alle emissioni n. 1 e 2 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l’ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, la Ditta dovrà comunicare preventivamente a Provincia, Comune ed Arpa le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

La Provincia, sulla base dell’evoluzione dello stato di qualità dell’aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all’aggiornamento dell’autorizzazione.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L’impresa esercente l’impianto è tenuta a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del

punto di prelievo.

I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle

adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto dall'autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm

Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell’elenco sotto indicato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente sentita l’Autorità Competente per il Controllo (ARPA). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati i metodi indicati dall’ente di normazione come sostituenti dei metodi riportati in tabella ed altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell’inquinante stesso. *(Nota: a seguito della modifica dell’Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, prevista entro il 31/12/2010 dal D.Lgs.128/2010, dall’elenco proposto dovranno essere esclusi i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni nonché i principi di monitoraggio dei sistemi di misura delle emissioni che NON SARANNO RICOMPRESI nel medesimo allegato, relativamente alle misure ed inquinanti specificati, poiché ritenuti, dalla normativa stessa, non validi agli effetti dei controlli).*

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI 9968 UNI 9969 UNI EN 15068 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181

ARPA-MODENA Distretto territorialmente competente e ARPA Sezione Provinciale di Modena, sono

incaricati di effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.Lgs. 152/2006.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1 e 2.

La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da ARPA-MODENA (distretto territoriale) e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. Il "Registro degli autocontrolli" deve essere mantenuto a disposizione degli organismi di controllo per almeno 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima annotazione di risultati di analisi.

Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle all'Arpa entro le successive 24 ore.

(I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato di cui all'art. 279 c. 2, per il superamento dei valori limite di emissione).

Si dà atto che non viene dato corso ad alcun adempimento in materia antimafia, in quanto trattasi di autorizzazioni aventi contenuto esclusivamente tecnico e che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attività imprenditoriale.

Si fanno salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

determina inoltre

2) di stabilire che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione rilasciata da questa Amministrazione alla ditta MARTINELLI LEOPOLDO SRL, con det. n. 118, prot. n. 27502 del 23.3.2011;

3) di stabilire che la validità della presente autorizzazione scade il 22.3.2026; **la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.**

IL DIRIGENTE
Ing. PEDRAZZI ALBERTO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____